



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

in Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

Prot. n. 3355 del 29.09.2022

DELIBERA L. n.72/2022

OGGETTO: Atto di citazione per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. avente a oggetto: ricorso per la revoca dell'ordinanza collegiale dichiarativa della interruzione del processo o, gradatamente per il caso in cui la Ecc.ma Corte ritenga di dover confermare la propria precedente ordinanza, chiede che venga fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, promosso dall'Avv. Raffaele Maria SASSANO (C.F.: SSS RFL 66P20 H703L) con studio, in Marsico Nuovo (Pz) al Corso Vittorio Emanuele n. 98 innanzi alla Corte di Appello di Potenza, quale difensore della NUOVA AZIMUT S.r.l. sita nella zona industriale dell'alta val d'Agri, notificato in data 15 settembre 2022 ed acquisito, in pari data, al protocollo consortile con il n. 3055/2022. Conferimento incarico per la costituzione in giudizio.

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza a far data dal 6 marzo 2021 è stato posto in liquidazione, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art 2 della Legge Regionale n. 7 del 3.3.2021 pubblicata sul BURB n. 18 del 6.3.2021;

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 202100417 del 27 maggio 2021 è stato nominato - ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2021 - Liquidatore l'Avv. Giuseppe FIENGO, nomina confermata dalla Giunta regionale di Basilicata con delibera n. 685 del 3.9.2021;

CHE L'art. 3 della citata legge regionale espressamente dispone che "per la liquidazione dell'ente pubblico economico di cui all'art. 2 trova osservanza il Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia".

CHE con l'art. 12, comma 6 bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come modificato dalla legge di conversione, 29 luglio 2021, n. 108, è stato introdotto il comma 5 bis all'art. 15 del D.L. n. 98/2011, che prevede: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".

VISTO l'atto di citazione per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. notificato in data 15 settembre 2022 ed acquisito, in pari data al protocollo consortile con il n. 3055/2022, promosso dall'Avv. avv. Raffaele Maria SASSANO (C.F.: SSS RFL 66P20 H703L) con suo studio, in Marsico Nuovo (Pz) al Corso Vittorio Emanuele n° 98 innanzi alla Corte di Appello di Potenza, quale difensore della NUOVA AZIMUT S.r.l. sita nella zona industriale dell'alta val d'Agri, avente a oggetto: ricorso per la revoca dell'ordinanza collegiale dichiarativa della interruzione del processo con cui è stata dichiarata la interruzione del processo, gradatamente, per il caso in cui la Ecc.ma Corte ritenga di dover confermare la propria precedente ordinanza, chiede che venga fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

PRESO ATTO che con riferimento all'atto di citazione per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. in narrativa, il Presidente della Corte d'Appello di Potenza per la prosecuzione del processo ha fissato l'udienza al 18.10.2022;

CONSIDERATO che la citazione trae origine dalla sentenza del Tribunale di Potenza – in persona del G.U. Dr. L. Petraccone recante n° 818/2014, con la quale il Giudice ha così provveduto:

“ - 1. accoglie, la domanda proposta dal CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE delle PROVINCIA di POTENZA (ASI) e, per l'effetto: A) accerta l'inadempimento della società convenuta, NUOVA AZIMUT S.R.L., alla pattuizione intercorsa con l'attrice, con riferimento alla mancata sottoscrizione della convenzione di cui al punto 6 della delibera n° 191/01 del C.d.A. del CONSORZIO ASI, prima dell'inizio dei lavori; B) accerta la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento, in violazione di quanto pattuito; C) Ordina alla convenuta, NUOVA AZIMUT S.R.L., di interrompere la gestione dell'impianto suddetto, siccome realizzato sulla viabilità consortile;

- 2. condanna parte convenuta, NUOVA AZIMUT S.R.L., alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte attrice, CONSORZIO per lo SVILUPPO INDUSTRIALE della PROVINCIA di POTENZA (ASI) liquidando dette spese in € 4.830,00, di cui € 330,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ...”

CHE avverso la sentenza del Tribunale di Potenza – in persona del G.U. Dr. L. Petraccone recante n° 818/2014, la Nuova Azimut S.r.l., per il tramite del proprio legale Avv. Raffaele Maria SASSANO ha proposto ricorso davanti alla Corte d'Appello di Potenza, iscritto con Proc. n° 459/2015 R.G; procedimento dichiarato interrotto il 3.6.2022;

PRESO ATTO che la difesa del Consorzio, sia in primo che in secondo grado, è stata affidata a suo tempo all'Avv. Luciano Autilio, con studio alla Via Garibaldi, 32, 85052 Marsiconuovo PZ), pec autilio.luciano@cert.ordineavvocatipotenza.it;

RITENUTO, pertanto, di decidere che ricorrano motivazioni e circostanze per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione in narrativa, riconfermando l'Avv. Luciano Autilio, quale difensore del Consorzio, che ha manifestato, per vie brevi, la disponibilità all'incarico con un compenso da determinarsi, con applicazione dei valori minimi delle tariffe professionali ex art. 4, comma 1, D.M. n.55/2014, con una riduzione del 10% (comma 4 del medesimo art. 4, D.M. n.55/2014);

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e le D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e n.685 del 3.9.2021 e relativa documentazione, nonché i decreti attuativi DGR 855 e 856 del 22 ottobre 2021;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e i documenti citati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto:
 - a) della citazione per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. notificato in data 15 settembre 2022 ed acquisito, in pari data al protocollo consortile con il n. 3055/2022, promosso dall'Avv. avv. Raffaele Maria SASSANO (C.F.: SSS RFL 66P20 H703L) con suo studio, in Marsico Nuovo (Pz) al Corso Vittorio Emanuele n° 98 innanzi alla Corte di Appello di Potenza, quale difensore della NUOVA AZIMUT S.r.l. sita nella zona industriale dell'alta val d'Agri, avente a oggetto: ricorso per la revoca dell'ordinanza collegiale dichiarativa della interruzione del processo con cui è stata dichiarata la interruzione del processo, gradatamente, per il caso in cui la Ecc.ma Corte ritenga di dover confermare la propria precedente ordinanza, chiede che venga fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio;
 - b) che con riferimento all'atto di citazione per la riassunzione ex art. 303 c.p.c. di cui alla lettera a), il Presidente della Corte d'Appello di Potenza per la prosecuzione del processo ha fissato l'udienza al 18.10.2022;
3. di incaricare per la costituzione in giudizio avverso la citazione di cui al punto 2., l'Avv. Luciano Autilio, con studio alla Via Garibaldi, 32, 85052 Marsiconuovo PZ), pec autilio.luciano@cert.ordineavvocatipotenza.it, che ha manifestato, per vie brevi, la disponibilità all'incarico con un compenso da determinarsi, con applicazione dei valori minimi delle tariffe professionali ex art. 4, comma 1, D.M. n.55/2014, con una riduzione del 10% (comma 4 del medesimo art. 4, D.M. n.55/2014):
4. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso gli uffici consortili, che ne cureranno la conservazione nei termini di legge.
5. di trasmettere il presente all'ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport individuato dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata quale Ufficio di coordinamento delle attività amministrative dell'Autorità di Vigilanza per quanto di competenza.

Tito/Roma, li 29 settembre 2022

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO